



COMUNE DI PISTOIA

MINI GUIDA - QUASI TASCABILE - PER IL CITTADINO CONTRIBUENTE

A cura del Servizio Stazione Unica Appaltante e Entrate

Redatto in data 13/10/2025

PERCHÉ QUESTA GUIDA

Nell'esperienza maturata nella gestione delle entrate più importanti del Comune di Pistoia (IMU e TARI) e nella pluriennale relazione con i cittadini, ci siamo accorti che gli obblighi tributari restano a volte inosservati per la scarsa o nulla conoscenza degli adempimenti cui sono tenuti i cittadini nella loro quotidianità e ciò non tanto per mancanza di cultura contributiva, che favorisce l'evasione, ma proprio perché nella pratica si ignora cosa siamo chiamati a fare o non fare per essere in regola con il versamento dei tributi comunali in quel determinato contesto.

Facilitare la conoscenza dei tributi ha come effetto anche quello di diffondere la cultura contributiva e, quindi, l'educazione alla concreta partecipazione dei cittadini alla realizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici. La comunicazione "facile" favorisce l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari o nel pagamento del corrispettivo dei servizi a domanda individuale, partendo da situazioni quotidiane da risolvere rispondendo a semplici domande, come ad esempio cosa devo fare se: acquisto una casa, svolgo un'attività imprenditoriale, sono titolare di un passo carrabile, iscrivo mio figlio a scuola, ...

Accanto a questa "comunicazione facilitata", riteniamo importante porre l'attenzione dei cittadini anche sul "come" il Comune utilizza il gettito derivante dalle tasse comunali. Occorre invertire la prospettiva dell'approccio del cittadino a questi adempimenti spiegando come vengono usate le risorse per garantire e ampliare la fruizione dei servizi e quindi l'effettivo esercizio dei propri diritti per i cittadini. Va focalizzata l'attenzione sul contratto sociale Comune - Cittadino sotteso alla riscossione delle entrate e quindi all'imposizione fiscale.

Il concetto che si vuole promuovere è che l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali porta beneficio all'intera collettività, della quale sono parte i cittadini non solo come soggetti passivi degli obblighi tributari e patrimoniali, ma soggetti attivi fruitori di servizi.

L'obiettivo, maturato con l'esperienza, è anche rendere semplice ed accessibile la comprensione di ciò che si deve fare e perché.


Soprattutto in questa era tecnologica abbiamo la possibilità di accedere, tramite i nostri dispositivi smart ad una quantità di informazioni immediate e illimitate e quindi ad una infinità – potenziale – di conoscenza che però facciamo fatica ad incasellare nelle giuste procedure e quindi ad utilizzare in modo efficace. Spesso siamo esposti ad un eccesso di informazioni se non a volte ad informazioni sbagliate e fuori contesto. Questo fenomeno, spesso definito "information overload", conosciuto in italiano come sovraccarico informativo può condurre il cittadino a scelte non corrette rispetto alla normativa. Con questa guida ci si prefigge quindi una conoscenza "semplice" delle regole per aiutare ad adempierle in modo altrettanto semplice e comprensibile.

Vi ringraziamo per la lettura che ne farete e auspicchiamo che possa semplificare il corretto adempimento di alcuni obblighi "indigesti" che però come cittadini siamo tenuti a compiere.

Per altre informazioni o chiarimenti sull'IMU, sulla TARI o sul Passo carrabile puoi consultare le FAQ pubblicate nella nostra pagina internet:

https://www.comune.pistoia.it/it/documenti_pubblici/utilita-e-modulistica-imu

https://www.comune.pistoia.it/it/documenti_pubblici/faq-tari-e-canone



HO ACQUISTATO UNA CASA

Complimenti ma attento a non farti sfuggire quel che occorre fare!

IMU: Intanto non confondere la casa acquistata come “prima casa” con l’abitazione principale ai fini IMU. La cosiddetta “prima casa” ha a che fare con agevolazioni fiscali che non sono in alcun modo collegate all’IMU. L’esclusione dall’IMU di un immobile abitativo non appartenente alle categorie di lusso (A1, A8 e A9) si può ottenere solo nel momento in cui si prende residenza e domicilio nella nuova casa. Fai attenzione non basta la residenza ma occorre anche la dimora abituale.

Se hai anche un garage o un locale di deposito - C2, C6, C7 - (non spetta invece alcuna esenzione, né alle pertinenze, né all’abitazione principale se quest’ultima è registrata in una delle tre categorie catastali A1, A8 e A9) questo può essere considerato pertinenza dell’abitazione principale ai fini IMU e quindi non devi pagarcene l’IMU. Se ne hai 2 o più per ciascuna categoria allora puoi esentarne solo 1.

Se non puoi o vuoi tornare subito nella casa appena acquistata perché magari necessita di qualche lavoro di ristrutturazione, devi pagare l’imposta come casa a disposizione e per farlo puoi utilizzare il Calcolatore IMU che puoi trovare qui <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=G71>

Se hai bisogno di maggiori informazioni ecco il link alla pagina di approfondimento: https://www.comune.pistoia.it/it/documenti_pubblici/utilita-e-modulistica-imu

TARI: Ricordati che devi fare la denuncia di inizio occupazione entro 90 gg. dalla data di acquisto quindi dalla data del Rogito.

FAI ATTENZIONE: La dichiarazione ai fini anagrafici per la residenza non equivale a dichiarazione tributaria e non comporta l’automatica attivazione e registrazione dell’immobile che occupi, ai fini della Tari. Se hai già

attiva nell'immobile un'utenza TARI non residente con il cambio di residenza la tua utenza si modificherà automaticamente da casa a disposizione a utenza domestica residenti con applicazione di una diversa tariffa ai sensi dell'art. 17 del Regolamento TARI.

Se invece non hai ancora un'utenza TARI allora ricordati di denunciare il possesso/detenzione dell'immobile per non incorrere in sanzioni.

Ricordati che hai 90 giorni di tempo per denunciare l'inizio dell'occupazione sia da residente che da non residente (il modello lo trovi sul sito del gestore, ALIA Servizi Ambientali).

I 90 giorni decorrono dall'inizio dell'occupazione dell'immobile determinata, ad esempio, dall'atto di acquisto, dal contratto di locazione, dal comodato o da ogni altro atto o accordo in forza del quale usi l'immobile.

NON devi fare nulla invece, se sei già iscritto a TARI, nel caso il tuo nucleo familiare cambi in quanto le modifiche del numero dei componenti in + e in – sono automaticamente aggiornate alla prima bolletta utile, purché l'intestatario dell'utenza rimanga lo stesso.

Se fai dei lavori di ristrutturazione edilizia devi comunque fare la denuncia iniziale e se a causa dei lavori non la puoi usare interamente e oggettivamente puoi richiedere anche contestualmente alla denuncia iniziale la sospensione della bollettazione per lavori. In assenza di richiesta di sospensione, la tassa è dovuta anche in presenza di lavori.

Se invece hai comprato una unità immobiliare adibita a civile abitazione ma che resta priva di mobili e sprovvista di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete è prevista l'esclusione dal pagamento della TARI. Devi comunque fare la denuncia iniziale di occupazione e richiedere la sospensione dell'imposta nei termini sopra indicati. Tale stato dell'immobile deve essere dichiarato su apposito modello che torvi sul sito di ALIA. La decorrenza dell'esclusione può essere dal momento dell'acquisto (nel caso in cui la denuncia sia tempestiva), ovvero dal momento della dichiarazione stessa se effettuata tardivamente.

Devi sapere che la Tari viene calcolata per le utenze domestiche in base al numero degli occupanti e alla superficie dell'immobile.

LA CASA È IN MONTAGNA

IMU: se alla casa sono annessi terreni facenti parte dell'elenco dei terreni montani presente sul sito web istituzionale del Comune, questi sono esenti da IMU. Consulta l'elenco al seguente indirizzo:

https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/5285/allegati/tributi/imu/terreni-montani-esenti_2.pdf

TARI: I residenti e le utenze non domestiche situati nelle zone montane e collinari del territorio possono avere una riduzione con le modalità determinate annualmente nella delibera delle tariffe.

LA CASA È INAGIBILE

IMU: l'inagibilità, ai fini della riduzione del 50% dell'imposta deve essere dichiarata con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato ed è riconosciuta, secondo il Regolamento per l'Applicazione dell'IMU del Comune di Pistoia, in ogni caso solo in presenza di importanti lesioni strutturali delle pareti orizzontali e/o verticali dell'immobile

TARI: Devi comunque fare la denuncia iniziale di occupazione e richiedere la sospensione dell'imposta nei termini sopra indicati perché priva di mobili e sprovvista di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete per beneficiare dell'esclusione dal pagamento. Tale stato dell'immobile deve essere dichiarato su apposito modello. La decorrenza dell'esclusione può essere dal momento dell'acquisto (nel caso in cui la denuncia sia tempestiva), ovvero dal momento della dichiarazione stessa se effettuata tardivamente.

Passo Carrabile (Canone Unico Patrimoniale - CUP): Se poi hai anche un garage o hai un accesso carrabile ma non ancora un'autorizzazione ad usarlo occorre presentare, attraverso lo Sportello Telematico, apposita istanza al Servizio Mobilità che provvederà alla dovuta istruttoria e in caso di esito positivo al rilascio dell'autorizzazione.

Se invece l'autorizzazione c'è già devi volturarla a tuo nome entro 90 gg presentando attraverso lo Sportello Telematico apposita istanza al Servizio Mobilità che provvederà alla dovuta istruttoria e in caso di esito positivo al rilascio di apposita autorizzazione. Il rilascio della nuova concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione.

Ti sarà quindi inviato un bollettino alla scadenza di giugno di ogni anno per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) dovuto.

Se non si provvede al corretto invio della comunicazione nel termine di 90 giorni l'occupazione è considerata abusiva.



PRENDO/CONCEDO IN LOCAZIONE UN IMMOBILE AD USO ABITATIVO

IMU Non devi pagare nulla se prendi in locazione un immobile qualunque esso sia.

Se invece sei tu proprietario a dare in locazione l'immobile devi pagare l'IMU come casa a disposizione ma se hai sottoscritto un contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. 431/1998, hai una aliquota agevolata. Ricordati, in questo caso, di farti rilasciare una "attestazione" di conformità da una delle Associazioni degli Inquilini o dei Proprietari del territorio.

TARI: Se prendi in locazione l'immobile ricordati che devi fare la denuncia di inizio occupazione entro 90 gg. dalla data di del contratto di locazione o da ogni altro atto o accordo in forza del quale usi l'immobile.

Se hai già attivato nell'immobile un'utenza TARI da non residente e poi diventi residente con il cambio di residenza la tua utenza si modificherà automaticamente da casa a disposizione a utenza domestica residenti con applicazione di una diversa tariffa ai sensi dell'art. 17 del Regolamento TARI.

Se invece non hai ancora un'utenza TARI allora ricordati di denunciare il possesso/detenzione dell'immobile per non incorrere in sanzioni.

Ricordati che hai 90 giorni di tempo per denunciare l'inizio dell'occupazione sia da residente che da non residente (il modello lo trovi sul sito del gestore, ALIA Servizi Ambientali).

FAI ATTENZIONE: La dichiarazione ai fini anagrafici per la residenza non equivale a dichiarazione tributaria e non comporta l'automatica attivazione e registrazione dell'immobile che occupi ai fini della Tari.

Se invece sei tu proprietario a dare in locazione l'immobile - nel caso il tuo inquilino non si sia ancora denunciato ai fini TARI - devi fare la dichiarazione di cessazione dell'occupazione.

Passo Carrabile (Canone Unico Patrimoniale - CUP): Se poi l'immobile ha anche un garage o un accesso carrabile ma non ancora un'autorizzazione ad usarlo occorre presentare, attraverso lo Sportello Telematico, apposita istanza al Servizio Mobilità che provvederà alla dovuta istruttoria e in caso di esito positivo al rilascio dell'autorizzazione.

Se invece l'autorizzazione c'è già, devi volturarla a tuo nome entro 90 gg presentando attraverso lo Sportello Telematico apposita istanza al Servizio Mobilità che provvederà alla dovuta istruttoria e in caso di esito positivo al rilascio di apposita autorizzazione. Il rilascio della nuova concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione.

Ti sarà quindi inviato un bollettino alla scadenza di giugno di ogni anno per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) dovuto.

Se non si provvede al corretto invio della comunicazione nel termine di 90 giorni l'occupazione è considerata abusiva.



COMODATO D'USO GRATUITO E IL CASO DEL COMODATO DA GENITORE A FIGLIO (o VICEVERSA)

IMU. Paga l'imposta il genitore proprietario ma con una riduzione del 50% a norma del comma 747 lett. c), art. 1 della L. 160/2019, l'agevolazione viene riconosciuta solo in caso di un legame parentale in linea retta di primo grado (genitore/figlio o viceversa) a condizione che:

- il contratto sia registrato
- il comodante possiede un solo immobile in Italia purché non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Se invece concedi in comodato gratuito o meno ad altri allora devi pagare l'IMU come casa a disposizione.

TARI: PER LA TARI NON CI SONO LE STESSE CONDIZIONI DELL'IMU e l'imposta si paga a prescindere anche se si è figli del proprietario perché rileva solo l'occupazione dell'immobile.

Quindi se prendi in comodato l'immobile ricordati che devi fare un subentro o, se l'immobile non è stato dichiarato dal proprietario ai fini TARI, la denuncia di inizio occupazione sia da residente che da non residente entro 90 gg. dalla data del contratto (il modello lo trovi sul sito del gestore, ALIA Servizi Ambientali); ricordati di denunciare il possesso/detenzione dell'immobile per non incorrere in sanzioni.

Se hai già attivato nell'immobile un'utenza TARI non residente e diventi residente nello stesso, con il cambio di residenza la tua utenza si modificherà automaticamente da casa a disposizione a utenza domestica residenti con applicazione di una diversa tariffa ai sensi dell'art.17 del Regolamento TARI.

FAI ATTENZIONE: La dichiarazione ai fini anagrafici per la residenza non equivale a dichiarazione tributaria e non comporta l'automatica attivazione e registrazione dell'immobile che occupi ai fini della Tari.

Passo Carrabile (Canone Unico Patrimoniale - CUP): Se poi l'immobile ha anche un garage o un accesso carrabile ma non ancora un'autorizzazione ad usarlo occorre presentare, attraverso lo Sportello Telematico, apposita istanza al Servizio Mobilità che provvederà alla dovuta istruttoria e, in caso di esito positivo, al rilascio dell'autorizzazione.



EREDITO UNA CASA

IMU: gli eredi diventano debitori, ciascuno per la propria quota, dei debiti tributari eventualmente a carico del deceduto e da questo non assolti.

TARI: In quanto erede, devo fare un subentro sull'utenza del deceduto entro 90 gg. dall'evento.

Passo Carrabile (Canone Unico Patrimoniale – CUP): devi fare la denuncia iniziale entro 90 gg. dall'acquisto del diritto.



SEPARAZIONE, DIVORZIO e SCIOLGIMENTO DELL'UNIONE CIVILE

IMU: Sarà il provvedimento del giudice a stabilire il soggetto passivo dell'imposta. Il legislatore ha previsto infatti che, in caso di assegnazione di casa familiare al genitore affidatario dei figli, lo stesso diventi il soggetto passivo dell'imposta e la casa assegnata la sua "abitazione principale".

L'assegnazione della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di un provvedimento del giudice, costituisce, infatti, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, un diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. La stessa è considerata abitazione principale e quindi il genitore affidatario non deve pagarci l'IMU. Ricordati che per poter usufruire di questa agevolazione, ci devono essere dei figli minorenni o comunque non autosufficienti e che tale situazione deve essere dichiarata nella apposita Dichiarazione IMU.

TARI: Se il coniuge che lascia l'abitazione era intestatario dell'utenza, l'altro coniuge o altro familiare residente deve fare un subentro dell'utenza entro 90 gg. dal cambio di residenza. Se il coniuge che lascia l'abitazione non era intestatario dell'utenza TARI non si deve fare niente in quanto il numero dei componenti in bolletta viene automaticamente aggiornato dagli uffici.

Passo Carrabile (Canone Unico Patrimoniale – CUP): rimane dovuto dal titolare dell'autorizzazione.



SE SI HA UNA TEMPORANEA DIFFICOLTÀ ECONOMICA ATTESTATA DALL'ISEE O SE HAI DOVUTO RITARDARE IL PAGAMENTO DI UNA SCADENZA

IMU: non è prevista alcuna agevolazione in caso di difficoltà economica.

Se invece dimentichi di versare le rate dovute alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, è sempre possibile provvedere al pagamento tramite l'istituto del "ravvedimento operoso", aggiungendo all'imposta da pagare gli interessi per il periodo trascorso e una piccola sanzione diversificata in dipendenza del ritardo del pagamento (da un minimo dello 0,083% per un solo giorno di ritardo al 4,17% per ritardi superiori a due anni). Qui trovi la pagina di approfondimento

https://www.comune.pistoia.it/it/documenti_pubblici/ravvedimento-operoso-imu

È comunque importante provvedere autonomamente al versamento dell'imposta, anche in ritardo, dato che qualora l'ufficio emettesse un suo atto di accertamento per il recupero dell'imposta, lo stesso sarebbe gravato di una sanzione del 30% e di interessi calcolati al tasso legale aumentato di 3 punti.

TARI: è prevista una agevolazione statale direttamente in bolletta senza la necessità di alcuna richiesta.

L'agevolazione è, al momento, pari al 25% se hai l'ISEE sotto i limiti previsti dalla norma.

È di norma prevista anche un'agevolazione comunale, in aggiunta, che viene stabilita annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe nei limiti di fondi stanziati, a cui si accede tramite bando pubblico. Occorre quindi verificare ogni anno la previsione di questo contributo e le condizioni per accedere.

Se invece dimentichi di versare le rate dovute, ora previste alle scadenze del 16 aprile, 16 settembre e 16 dicembre, contatta l'ufficio tributi del Comune.

RATEIZZAZIONE

Sia per IMU che per TARI che per Passo Carrabile (Canone Unico Patrimoniale – CUP) nel caso si sia ricevuto un atto di accertamento è possibile chiedere la rateizzazione degli importi. Trovi a questo link https://www.comune.pistoia.it/it/documenti_pubblici/modello-di-rateizzazione-imu tutte le informazioni necessarie.



QUANDO E COME SI PAGA

IMU: In autoliquidazione. Il contribuente calcola da sé l'importo da versare a mezzo F24 e provvede al versamento alle scadenze del 16/6 e del 16/12 di ogni anno, o volendo, in un'unica soluzione alla scadenza del 16/6. Sul sito web istituzionale è presente un calcolatore IMU di facile utilizzo a disposizione del contribuente. È necessario conoscere, naturalmente, le rendite catastali dei propri immobili. Il Calcolatore IMU lo trovi qui <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=G71>

TARI: vengono inviate tre bollette con allegati i modelli di pagamento: due in acconto pari all'80% della tassa dell'anno precedente, con scadenza 16/4 e 16/9, e la terza, con emissione separata, per la scadenza del 16.12. Le prime due vengono spedite con un unico invio ed è possibile pagare in un'unica soluzione. Il saldo viene invece calcolato con le tariffe dell'anno di riferimento e ha scadenza 16/12. Se non hai ricevuto le bollette puoi chiamare ALIA al n. 800 888 333 (da rete fissa), 199 105 105 (da rete mobile), 0571 1969333 (da rete fissa e mobile) e fartele rimandare. Dal saldo 2025 sarà allegato il Modello PagoPA, ma sarà sempre possibile utilizzare il Modello F24 da compilare a cura del cittadino.

Passo Carrabile (Canone Unico Patrimoniale – CUP): Per il primo anno di autorizzazione, il pagamento deve essere effettuato prima del rilascio della concessione; nel caso in cui l'occupazione abbia inizio dopo il 30 giugno, il canone è dovuto nella misura del 50%. Per gli anni successivi va corrisposto entro il 30/06 di ogni anno, a seguito del ricevimento dell'avviso di pagamento inviato dal Comune.

L'avviso con allegato il modello di pagamento Pago Pa viene inviato all'indirizzo, a suo tempo indicato, ed ha scadenza 30 giugno.



AVVIO UNA ATTIVITÀ

IMU: non ci sono adempimenti particolari da seguire. L'imposta si paga per il possesso dell'immobile a prescindere dalla tipologia di attività che vi si svolge. È importante comunque controllare la delibera di approvazione delle aliquote pubblicata sul sito web istituzionale, perché possono variare a seconda della categoria catastale di appartenenza dell'immobile. Le aliquote approvate annualmente le trovi su:

https://www.comune.pistoia.it/it/documenti_pubblici/utilita-e-modulistica-imu

TARI: devo fare la denuncia entro 90 gg. dall'inizio dell'attività, qualunque essa sia e indipendentemente dal titolo di utilizzo dell'immobile (locazione, comodato, proprietà, affitto d'azienda...).

La tariffa TARI delle Utenze Non Domestiche si paga invece in base alla tipologia di attività e alla superficie. Le imprese hanno un regime tariffario che dipende anche dalla eventuale produzione di rifiuti speciali o al recupero di alcune tipologie di rifiuti.

Il D. Lgs. 116/2020 è intervenuto modificando l'art. 238 comma 10 del D. lgs. 152/2006 prevedendo, dal 1° gennaio 2022, la possibilità per le Utenze Non Domestiche di fuoriuscire dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani beneficiando di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti avviati a recupero mediante soggetti esterni.

Stante la complessità della tariffa per questi contribuenti si invita a consultare il regolamento TARI e a contattare il gestore del servizio Alia Servizi Ambientali Spa, maggiori informazioni su:

<https://www.aliaserviziambientali.it/it-it>

SONO UNA START-UP

IMU: Non è prevista nessuna agevolazione.

TARI: Nel caso tu sia un'impresa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese riservato allo start-up innovativo o nella sezione dell'imprenditoria giovanile, puoi avere una riduzione della parte variabile della tariffa. Controlla annualmente la delibera delle tariffe per la valorizzazione della riduzione, la definizione dei criteri e le modalità per fare istanza.



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

DEVO PAGARE UN NIDO

L'avviso con allegato il modello di pagamento PagoPa viene inviato all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione al servizio. Se per qualche motivo non ti è arrivato puoi chiamare il servizio Educazione e Istruzione e chiedere tutte le informazioni relative al servizio e alle relative fasce di riduzione.

Se invece hai ricevuto una diffida al pagamento o un avviso di accertamento per mancato pagamento puoi contattare il Servizio Entrate, utilizzando la mail utenti.entrata@comune.pistoia.it

DEVO PAGARE IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

L'avviso con allegato il modello di pagamento Pago Pa viene inviato all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione al servizio. Se per qualche motivo non ti è arrivato puoi chiamare il servizio Educazione e Istruzione e chiedere tutte le informazioni relative al servizio e alle relative fasce di riduzione.

Se invece hai ricevuto una diffida al pagamento o un avviso di accertamento per mancato pagamento puoi contattare il Servizio Entrate, utilizzando la mail utenti.entrata@comune.pistoia.it

DEVO PAGARE LA MENSA

Ti devi rivolgere al Servizio Educazione e Istruzione.

Se invece hai ricevuto una diffida al pagamento o un avviso di accertamento per mancato pagamento puoi contattare il Servizio Entrate, utilizzando la mail utenti.entrata@comune.pistoia.it

PERCHÉ PAGARE LE TASSE

Cittadinanza attiva e valore della legalità in campo tributario, promozione della cultura e della correttezza civica: #art.53 COSTITUZIONE

Certo pagare i tributi, le cd. Tasse, è un dovere stabilito dalla nostra Costituzione all'art. 53 (*Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.*).

Però non è questione solo di LEGALITA' ma di capire che il senso della previsione costituzionale è quello di essere cittadini attivi e promotori di un'idea di collaborazione civica. D'altro canto il Comune non è altro che l'Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Non si prefigge come obiettivo quello di perseguire degli utili come un'azienda, ma di erogare servizi pubblici alla comunità locale, attraverso le risorse che ha a disposizione.

Siamo convinti che occorra invertire la prospettiva dell'approccio del cittadino a questi adempimenti spiegando come vengono usate le risorse per garantire e ampliare la fruizione dei servizi e quindi l'effettivo esercizio dei propri diritti, focalizzando l'attenzione sul contratto sociale Comune/Cittadino sotteso alla riscossione delle entrate e quindi all'imposizione fiscale.

Mettiamo, quindi, sinteticamente in evidenza, a conclusione di questa mini guida, la destinazione delle risorse derivanti dai due maggiori tributi comunali e dalle tariffe.

Il Comune utilizza il gettito IMU per far fronte alla gestione di svariati servizi. Come chiunque di noi deve pagare energia elettrica, acqua, riscaldamento, connessione internet, tagliare l'erba in giardino, altrettanto deve fare il Comune per: scuole, impianti sportivi, centri socio educativi, illuminazione pubblica, manutenzione del verde pubblico, uffici pubblici. A questi costi si fa fronte con quanto viene versato dai cittadini per l'IMU.

Il gettito della TARI, invece, viene tutto utilizzato per pagare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che, se non ci fosse, invaderebbero piazze, strade, cortili, giardini creando seri problemi all'igiene e alla salute pubblica, e, siccome il gettito è così reinvestito, chi non paga e chi non si è mai dichiarato grava, come costo, sugli altri perché comunque produce rifiuti che vanno smaltiti pesando su coloro che versano regolarmente il tributo: la conclusione non è certo non pagare ma far pagare chi non lo fa.

Il pagamento delle tariffe dei servizi a domanda individuale contribuisce, poi, alla parziale copertura del maggior costo che sostiene il Comune per l'erogazione del servizio agli aventi diritto, secondo le percentuali di seguito indicate che risultano dal bilancio anno 2025:

- la tariffa dei Nidi d'infanzia (servizi educativi diurni per bambini e bambine sino a tre anni) sostiene il 51,50 % della spesa;
- la tariffa del trasporto scolastico copre il 9,86 % del costo del servizio rivolto ai bambini delle scuole dell'infanzia e primarie e anche a tutti gli studenti con certificazione ai sensi della L.104/92 fino al termine della scuola secondaria di secondo grado;
- la tariffa della mensa scolastica il 69,01% del costo del servizio mensa rivolto a tutti i bambini e bambine iscritti/e ai Servizi Educativi Comunali e alle scuole dell'infanzia statali, primarie e secondarie di primo grado dello Stato.